

Art. 1

SERVIZIO MISSIONARIO

1. Il Vescovo che invia, vista la lettera del Vescovo che accoglie (**allegato 2**), con l'approvazione dell'ente di presentazione ed accertata la disponibilità dell'interessato/a, lo/a invia alla Chiesa particolare sopra menzionata. L'esperienza di formazione e di servizio missionario maturerà nell'inviato/a il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann. 211 e 225)
2. L'inviato/a, prima della partenza, provvede ad acquisire la formazione missionaria adeguata, presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (**allegato 3**).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto concordato con il Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento (**allegato 1**) e rimane garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante il periodo di permanenza nella propria diocesi.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli con disponibilità e generosità e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

ACCOMPAGNAMENTO

1. La diocesi e la comunità di origine dell'inviato/a si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti sono impegnati nell'attività missionaria, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano.
2. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.
 - a) In ordine al progetto in cui l'inviato/a è inserito/a, l'organismo di riferimento ne verifica periodicamente l'andamento collaborando nel superamento delle difficoltà che dovessero insorgere.
 - b) In ordine all'esperienza formativa dell'inviato/a, l'organismo di riferimento provvede ad affiancarlo con un "**tutor**", abilitato mediante un Corso specifico offerto dal Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - sezione CUM).

Il Tutor ha il compito di fornire all'inviato/a la formazione specifica prima della partenza; di accompagnarlo/a durante tutta la durata dell'esperienza attraverso frequenti contatti e verifiche; infine accompagnerà il rientro e la rielaborazione dell'esperienza vissuta.

3. Il direttore del Centro Missionario della diocesi che invia, a nome del Vescovo e della comunità ecclesiale, segue con speciale sollecitudine l'inviato/a con il quale resta periodicamente in contatto, o personalmente o mediante il tutor, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
4. L'organismo di riferimento, all'interno del progetto di cooperazione missionaria nel quale l'inviato/a si inserisce, nomina un **"accompagnatore"** sul posto (**allegato 1**).
L'accompagnatore ha il compito di accogliere l'inviato/a al suo arrivo nel paese di missione, di aiutarlo/a sia a comprendere la realtà sociale, culturale ed ecclesiale in cui si inserisce, sia a trovare le modalità più adeguate a svolgere il servizio affidatogli.

Art. 4

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per un anno, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. L'esperienza di formazione e di servizio missionario regolamentata dalla presente *Convenzione* non è ripetibile in questa forma. Ciò non esclude, in seguito, la possibilità di ulteriori esperienze di cooperazione missionaria tra Chiese, regolamentate da altre modalità di Convenzione previste dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 5

COPERTURA DELLE SPESE

1. L'inviato/a svolge gratuitamente il suo mandato.
2. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il visto d'ingresso nel paese di missione.
3. L'organismo di riferimento provvede a garantire all'inviato/a vitto e alloggio in missione, nel periodo di decorrenza della presente Convenzione. Inoltre, in presenza di necessità particolari, previo accordo con il Tutor e l'Accompagnatore, provvede anche a eventuali spese non preventivate e prive di specifiche coperture finanziarie.
4. Gli eventuali costi del servizio del Tutor e dell'Accompagnatore sono a carico dell'organismo di riferimento.
5. La Conferenza Episcopale Italiana, tramite l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, si fa carico, delle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio.

Art. 6

ASSICURAZIONE SANITARIA

Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per malattia nei luoghi di servizio, come pure spese in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche o prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite e secondo le indicazioni dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 7

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.

2. Il Vescovo che invia e il direttore del Centro Missionario Diocesano, considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.
3. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, possono concordare la risoluzione anticipata della presente *Convenzione*.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

L'Ente di presentazione _____

Luogo _____ Data _____

Il Tutor incaricato dall'organismo di riferimento è: _____

_____ Codice abilitazione _____

L'inviato/a _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'**organismo di riferimento** con:
 - a. presentazione dell'inviato/a
 - b. indicazione del servizio concordato in missione con nomina dell'"accompagnatore".
 - c. autocertificazione di idoneità
2. Lettera del Vescovo che accoglie.
3. Documentazione di partecipazione al corso di formazione missionaria presso il CUM.
4. Copia codice fiscale, documento d'identità, modulo privacy per assicurazione sanitaria.